

SCHEMA

Durata ragionevole del processo, equa riparazione e riforma del processo civile: le modifiche alla l. n. 89 del 2001 ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022

di **Giulio SPINA***

La riforma del processo civile di cui al [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#)¹ ha novellato anche la l. 24 marzo 2001, n. 89, recante “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile”.

In particolare, l'art. 15, d.lgs. 149/2022 ha novellato l'**art. 1-ter, comma 1, l. 89/2001** in tema di “rimedi preventivi”².

Di seguito si riportano i contenuti del nuovo comma 1 cit.

Costituisce rimedio preventivo:

- l'adozione del **rito semplificato di cognizione**; ciò:
 - sia se il giudizio è introdotto ex art. 281-decies e ss.;
 - sia in caso di formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato ex 183-bis c.p.c. entro l'udienza di trattazione (e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis³);

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

¹ Per approfondimenti si veda lo [Speciale Riforma Processo Civile](#), nonché tutti i contributi presenti in *Rivista* in tema di [riforma del processo civile](#).

² L'art. 1-bis, comma 12, l. cit. dispone che “*chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione*”.

³ L'all'art. 2, comma 2-bis, l. cit. dispone che “*Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il*

- nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, **proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale** a norma degli artt. 275, commi secondo, terzo e quarto⁴, 281-sexies⁵ e 350-bis⁶ c.p.c. (almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, cit.).

È inoltre stabilito che nelle **cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale**, il giudice istruttore quando ritiene che la **causa può essere decisa a seguito di trattazione orale**, rimette la causa al collegio a norma dell'art. 275-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2022⁷.

processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari".

⁴ Secondo le dette disposizioni, come novellate, in tema di processo di cognizione, *"Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, puo' chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali. Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".*

⁵ L'art. 281-sexies (decisione a seguito di trattazione orale), in tema di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dispone, come novellato, quanto segue. *"Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni".*

⁶ L'art. 350-bis (Decisione a seguito di discussione orale), in tema di appello, dispone, come novellato, quanto segue. *"Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies. Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa. La sentenza e' motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi".*

⁷ L'art. 275-bis c.p.c. (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio) dispone quanto segue. *"Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.*

All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni".